



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione civile

in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 proposta da:

INTESA SANPAOLO S.P.A.

c.f. 00799960158

rappresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA MASSIMILIANO per delega in calce all'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

**ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL DI SCAPPA GIACINTO,
SCAPPA LUCA E C. S.A.S.**

c.f. 00141640573

rappresentata e difesa dall'Avv. DI FAZIO VINCENZO per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DI

**QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO
ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. 1790807**

c.f. 07585850584



rappresentata e difesa dall'Avv. FOGLIA GUIDO, dall'Avv. PEROTTO ANTHONY e dall'Avv. TRINCHI CLAUDIO per deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

CON L'INTERVENTO DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

rappresentata e difesa dall'Avv. FOGLIA GUIDO e dall'Avv. PEROTTO ANTHONY per deleghe in calce alla comparsa di costituzione

INTERVENUTA

OGGETTO: responsabilità contrattuale – custodia.

CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 conv. l. 77/2020 depositate per l'udienza del 23.4.2021.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Intesa Sanpaolo s.p.a. ha convenuto in giudizio Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e c. s.a.s. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia a Codesto Eccellentissimo Tribunale respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ed in accoglimento integrale della domanda attorea, accertare e dichiarare che tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, sia diretti che indiretti, subiti e subendi da Intesa SanPaolo S.p.A. così come indicati in narrativa, sono riconducibili all'esclusiva responsabilità per inadempimento contrattuale dell'Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e C. S.a.s. e per l'effetto condannare l'Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e C. S.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Intesa SanPaolo S.p.A. della complessiva somma di € 94.340,00 a titolo di risarcimento danni o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'evento lesivo all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali Iva e ca come per legge, competenze ed onorari.”

Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:

- che la Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a. (di seguito CA.RI.RI.), successivamente fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo s.p.a., in data 19.10.2009 ha stipulato con la società convenuta un contratto riguardante i servizi di caricamento degli



ATM e di assistenza agli interventi di manutenzione, in aggiunta rispetto al contratto di fornitura di servizi di contazione e trasporto valori, già stipulato tra le parti in data 18.9.2001;

- che il contratto del 19.10.2009 disciplinava, all'art. 2, le modalità di svolgimento delle operazioni di caricamento degli ATM e, all'art. 3, prevedeva l'obbligo della Sabinapol di custodire i valori in tutte le attività di competenza nonché di conservare e custodire gli strumenti necessari per l'accesso ai locali e per l'apertura degli ATM (chiavi, combinazioni, ecc.) e di usarli correttamente;
- che la CA.RI.RI. ha provveduto a consegnare alla convenuta gli strumenti necessari per l'accesso ai locali e per l'apertura dell'ATM (chiavi e codice numerico);
- che in data 5.2.2010, in seguito a segnalazione della Banca, la Sabinapol, nella persona di Scappa Luca, ha provveduto ad effettuare il rifornimento di denaro dell'ATM 0032 collocato presso l'ospedale di Rieti, mediante inserimento di € 100.000,00 in pezzi da € 50,00 e da € 20,00;
- che in data 9.2.2010 Panfilo Paolo, dipendente dell'Ufficio Amministrazione e Servizi Generali della CA.RI.RI., ha rilevato che l'ATM 0032 risultava fermo per anomalia 48, a far data dall'ultima transazione del 5.2.2010 ore 18.31, e ha provveduto ad effettuare la relativa segnalazione alla CA.RI.RI, all'istituto di vigilanza remoto (IVRI) e alla Sabinapol;
- che nella tarda mattinata del 9.2.2010 Scappa Luca si è recato presso tale ATM e, dopo aver fatto accesso al locale dell'ATM, senza rilevare segni di effrazione sulla porta di accesso a tale locale, sull'ATM o sulla porta blindata, ha notato che i cassetti che avrebbero dovuto contenere il denaro erano vuoti;
- che, nello specifico, il quadro informativo tratto dalla procedura di Gestione Banca Automatica ha segnalato un ammanco pari ad € 94.340,00;
- che sono stati, quindi, chiamati i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto;
- che a seguito dell'accertamento dei fatti è risultato che il furto è avvenuto il 5.2.2010 tra le 18.43 e le 18.45 ed è stato perpetrato da chi possedeva i codici di accesso e le chiavi di apertura del locale bancomat e della cassaforte, ossia gli strumenti detenuti e custoditi dalla Sabinapol;



- che sussiste pertanto l'inadempimento di parte convenuta agli obblighi di custodia delle chiavi di accesso al locale bancomat, nonché del codice di accesso e della chiave di apertura della cassaforte.

Si è costituita in giudizio Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e c. s.a.s. deducendo:

- l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 819 *ter* c.p.c., stante la devoluzione agli arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto prevista dall'art. 31 del contratto del 18.9.2001;
- l'intervenuta scadenza dell'integrazione contrattuale del 19.10.2009 in data 31.12.2009;
- che le chiavi e i codici di accesso al bancomat e alla relativa cassaforte erano i medesimi già utilizzati dal personale della filiale CA.RI.RI. Agenzia 6, situata presso l'ospedale di Rieti;
- che l'allarme del bancomat poteva essere inserito e disinserito soltanto dai dipendenti di tale filiale, e che lo stesso non si è attivato al momento del furto, avvenuto tra le 18.30 e le 19.00, quindi dopo l'orario di chiusura della filiale, momento in cui, quindi, l'allarme avrebbe dovuto essere attivato;
- di aver provveduto alla custodia delle chiavi e dei codici con la massima diligenza;
- che in ogni caso vi è stato concorso nella causazione del danno da parte della danneggiata, in considerazione della mancata attivazione dell'allarme al momento del furto;
- di essere assicurata per la responsabilità contrattuale con polizza Lloyd's di Londra.

Ha, quindi, concluso come segue:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza:

I) in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare, per le motivazioni dedotte in narrativa, che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione ovvero, in subordine, l'incompetenza del Tribunale Civile di Rieti, avendo le parti derogato alla suddetta giurisdizione e/o competenza in favore di un collegio arbitrale da nominarsi nei modi di cui all'art. 31 della scrittura privata-contratto di cui al doc. 1);

II) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della Lloyd's di Londra – Rappresentanza Generale per l'Italia di Lloyd's, nella persona del legale rappresentante pro tempore,



Corso Garibaldi n. 86, 20121 – Milano, quale compagnia assicuratrice della convenuta Sabinapol sas e per l'effetto disporre lo spostamento dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la citazione del detto terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163bis c.p.c.;

III) Rigettare ogni domanda avversa avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto;

IV) In subordine e nella denegata e improbabile ipotesi di attribuzione di qualche responsabilità in capo alla convenuta, stante la dedotta responsabilità della parte attrice consistente nella omessa attivazione dell'allarme, limitare il risarcimento a quanto ritenuto di giustizia;

V) Dichiarare in ogni caso la compagnia "Lloyd's di Londra – Rappresentanza Generale per l'Italia di Lloyd's, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Corso Garibaldi n. 86, 20121 – Milano, tenuta a manlevare Sabinapol sas, in ottemperanza degli obblighi di polizza;

VI) Con vittoria e refusione delle spese di lite, competenze e onorari, oltre oneri accessori, fiscali e previdenziali".

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si sono costituiti in giudizio Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1790807, deducendo:

- l'infondatezza della domanda attorea in considerazione dell'avvenuta scadenza, al momento dell'evento dannoso, del contratto del 19.1.2009 e della diligenza dell'assicurato nell'espletamento dell'incarico affidatogli da parte attrice, nonché dell'assenza della prova del nesso di causa tra la condotta del proprio assicurato e il danno lamentato dall'attrice;
- l'inoperatività della polizza in relazione ai danni non patrimoniali;
- l'inoperatività della polizza nel caso di specie, coprendo la stessa soltanto l'attività di trasporto valori;
- in ogni caso, la limitazione della manleva al massimale previsto in contratto e l'applicazione della franchigia prevista dal contratto.

Ha, quindi, concluso come segue:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:

in via principale:

- *accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale proposta da parte attrice in assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti;*



- rigettare le domande proposte da Intesa San Paolo spa, in qualità di Incorporante la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. (Cariri) nei confronti della Sabinapol sas, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Luca Scappa, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e richiamati nel su esteso atto,

- per l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da Sabinapol sas nei confronti di Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1790807 – 1914813.

in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della Intesa San Paolo spa, in qualità di Incorporante la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. (Cariri), accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli esponenti Assicuratori, per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da Sabinapol sas (o da alcun altro soggetto) nei confronti degli esponenti Assicuratori;

in via ulteriormente subordinata:

nella denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo a Sabinapol sas nei confronti di Intesa San Paolo spa, in qualità di Incorporante la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. (Cariri) e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Quegli Assicuratori dei Lloyd's in favore della Sabinapol sas (e/o di qualunque altro soggetto), escludere e/o limitare e/o contenere l'obbligo indennitario degli Assicuratori, come sopra determinato, entro il limite massimo di indennizzo previsto dalla polizza (tenuto comunque conto dell'eventuale pagamento di altri indennizzi dovuti per la stessa annualità della polizza ritenuta eventualmente applicabile) e con applicazione dello scoperto/franchigia a carico di Sabinapol, così come indicati nella Polizza;

in ogni caso:

con vittoria di spese e competenze di lite”.

In data 14.4.2021 è intervenuta nel presente giudizio Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c., deducendo di essere cessionaria dei diritti e degli obblighi relativi alla polizza oggetto del presente giudizio, e ha concluso come segue:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e previa ogni declaratoria del caso così giudicare:

In via preliminare:

- disporre l'estromissione dal presente giudizio di Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1790807 – 1914813 ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.;

In ogni caso:



- accertare e dichiarare l'intervento dei Nuovi Assicuratori nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 111, comma terzo, c.p.c.;

Nel merito:

- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di inadempimento contrattuale spiegata da parte attrice, per tutti i motivi rappresentati in atti;

per l'effetto: rigettare le domande proposte da Intesa San Paolo spa, in qualità di Incorporante la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. (Cariri) nei confronti della Sabinapol sas, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Luca Scappa, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e richiamati in atto ed, ancora, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da Sabinapol sas nei confronti dei Nuovi Assicuratori che hanno assunto il rischio del certificato n. 1790807 – 1914813. In ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata da Sabinapol sas nei confronti dei Nuovi Assicuratori; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della Intesa San Paolo spa, in qualità di Incorporante la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. (Cariri), accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo agli esponenti Nuovi Assicuratori, per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da Sabinapol sas (o da alcun altro soggetto) nei confronti degli esponenti; in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo a Sabinapol sas nei confronti di Intesa San Paolo spa, in qualità di Incorporante la Cassa di risparmio di Rieti S.p.A. (Cariri) e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo ai Nuovi Assicuratori in favore della Sabinapol sas (e/o di qualunque altro soggetto), limitare e/o contenere l'obbligo indennitario degli Assicuratori, come sopra determinato, entro il limite massimo di indennizzo previsto dalla polizza (tenuto comunque conto dell'eventuale pagamento di altri indennizzi dovuti per la stessa annualità della polizza ritenuta eventualmente applicabile) e con applicazione dello scoperto/franchigia a carico dell'Assicurato, così come indicati nella Polizza; in ogni caso: subordinare il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del pagamento da parte dell'Assicurato in favore dell'avente diritto.

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”.

La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2021, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Deve preliminarmente rigettarsi l'istanza di estromissione della terza chiamata Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1790807, formulata



da parte intervenuta ex art. 111 comma 3 c.p.c. Lloyd's Insurance Company S.A., dovendosi qualificare quest'ultima in termini di successore a titolo particolare, con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1 c.p.c. e rigetto dell'istanza di estromissione, stante la mancata adesione delle altre parti alla stessa ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c..

Deve, poi, rigettarsi l'eccezione di difetto di competenza svolta da parte convenuta ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., dal momento che, se è vero che alla clausola 31 del contratto stipulato tra le parti in data 18.9.2001 (cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione di parte convenuta) – di cui la scrittura privata del 19.10.2009 (cfr. allegato 3 all'atto di citazione) costituisce integrazione, per quanto riportato nell'intestazione della stessa – è previsto che *“qualunque contestazione e/o vertenza tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, non composta direttamente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale secondo equità e sulla base delle norme del Codice di procedura civile”*, è pur vero che, come dedotto da parte attrice, alla successiva clausola 33 del medesimo contratto è espressamente previsto che *“per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, viene riconosciuto competente il Foro di Rieti”*, di talché la clausola relativa alla competenza arbitrale risulta superata dalla esplicita successiva individuazione del Tribunale competente per territorio (la quale evidentemente presuppone l'attribuzione delle controversie indicate alla giurisdizione del giudice ordinario), anche in considerazione del principio reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale *“poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22841 del 30/10/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8575 del 26/04/2005).”* (cfr. Cass. sez. 2 n. 1213 del 18/1/2017).

Nel merito, si osserva quanto segue.

Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, in considerazione dell'omessa adeguata custodia delle chiavi e delle combinazioni di accesso ai locali e alla cassaforte dello sportello bancomat presso il quale si è verificato l'ammancio dell'importo di € 94.340,00, custodia prevista in base



all'integrazione contrattuale stipulata tra le parti in data 19.10.2009 (cfr. allegato 3 all'atto di citazione).

Parte convenuta e parte terza chiamata hanno dedotto l'inoperatività dell'integrazione contrattuale in esame al momento del furto (5.2.2010), dal momento che l'art. 6 della stessa prevede che: *“il presente accordo decorrerà dal 28 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009”*.

Sul punto deve tuttavia osservarsi che risulta incontestato tra le parti, avendolo parte convenuta espressamente confermato alle pagine da 4 a 6 della comparsa di costituzione, nonché in sede di interrogatorio formale in risposta al capitolo 1 (cfr. verbale di udienza del 12.4.2019), che l'attività oggetto dell'integrazione contrattuale del 19.10.2009 (inclusente, quindi, anche le operazioni di caricamento degli ATM della CA.RI.RI.) ha continuato ad essere svolta dalla società convenuta successivamente alla scadenza indicata nel richiamato documento negoziale, alle medesime condizioni ivi indicate, di talché deve ritenersi provata l'avvenuta prosecuzione del rapporto contrattuale disciplinato nell'integrazione del 19.10.2009 anche successivamente al 31.12.2009, e sino al 2016 (non richiedendosi, peraltro, per la tipologia di contratto in esame la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*).

In tal modo accertata la sussistenza del rapporto contrattuale avente ad oggetto, tra l'altro, l'obbligo di custodia, da parte della Sabinapol, degli *“strumenti necessari per l'accesso ai locali e per l'apertura dell'ATM (chiavi, combinazioni, ecc.)”* (cfr. art. 3 dell'integrazione del 19.10.2009), deve ritenersi assolto da parte attrice l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione del titolo dell'obbligazione di custodia gravante sulla parte convenuta.

A fronte dell'allegazione – effettuata da parte attrice – dell'inadempimento di tale obbligo da parte della convenuta, quest'ultima avrebbe dovuto provare di avere esattamente adempiuto l'obbligazione su di essa gravante o che l'inadempimento è derivato da causa alla stessa non imputabile.

Su punto deve richiamarsi il principio espresso dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità in relazione a una fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente giudizio, secondo il quale *“nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori [sostanzialmente coincidente con quello oggetto della presente causa, il quale si estende anche al compimento, da parte della società di trasporto valori, delle operazioni di caricamento degli ATM], la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario*



contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti. In tal caso pertanto, oltre all'obbligazione tipica del vettore, sorge anche l'obbligo di custodia tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26353 del 25/11/2013).

In particolare, nella richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che *“il contratto concluso fra le parti è un contratto di trasporto e custodia valori. Ma a questo contratto accede altra obbligazione - quella della custodia delle chiavi - che si fonda sulla causa del deposito e che, partecipando della natura reale del contratto di deposito, si perfeziona con la traditio appunto delle chiavi di apertura delle casseforti al depositario che le detiene - circostanza questa pacifica - in via esclusiva, unitamente ai codici di apertura delle casseforti. [...]*

Nel caso in esame, da un lato, vi è l'obbligazione tipica di custodia dei valori da parte di Mondialpol dal momento di apertura delle casseforti e per tutta la durata del trasporto, ma dall'altro vi è un obbligo di custodia delle chiavi e delle combinazioni di apertura delle casseforti che nasce dal momento della consegna delle stesse a Mondialpol che le detiene in via esclusiva: obbligo, però, che si estende - proprio per le concrete modalità di custodia (con dotazione in via esclusiva delle chiavi di apertura delle casseforti, conoscenza anch'essa esclusiva delle combinazioni di apertura che potevano essere variate discrezionalmente da Mondialpol) - ai valori, una volta immessi nelle casseforti.

Ed allora è evidente l'applicabilità dell'art. 1780 c.c. che, per il caso della sottrazione della cosa depositata, ripete la regola stabilita dall'art. 1218 c.c..

Per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l'evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell'evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia.

Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve, a questo fine, provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (fra le varie Cass. 10.3.2009 n. 5736)” (cfr. pagg. 14, 15 e 16 della sentenza).



Nel caso di specie parte convenuta ha dedotto di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni di custodia su di essa gravanti, mediante una corretta conservazione delle chiavi di accesso al locale bancomat e di apertura della cassaforte del bancomat stesso, specificando che la chiavi e i codici di accesso consegnatili in data 28.10.2009 erano gli stessi già nella disponibilità del personale della filiale dell'ospedale (cui era collegato lo sportello bancomat ATM 0032 oggetto del presente giudizio), e quindi in tal modo rappresentando la possibilità che l'avvenuta apertura del bancomat e della relativa cassaforte senza segni di effrazione (circostanza incontestata tra le parti, e riferita dallo stesso legale rappresentante della società convenuta nel verbale di denuncia del 9.2.2010; cfr. allegato 9 all'atto di citazione) non fosse causalmente collegata ad una negligenza della Sabinapol nella custodia delle chiavi e della combinazione di accesso ma potesse dipendere dal possesso da parte di terzi dei mezzi per accedere alla cassaforte (ad esempio mediante un duplicato della chiavi effettuato prima della consegna delle stesse alla Sabinapol).

Le deduzioni di parte convenuta risultano, tuttavia, smentite dalle risultanze della prova orale espletata.

Infatti, dall'istruttoria orale svolta è emerso che, per poter accedere al contenuto della cassaforte del bancomat, erano necessarie: la chiave per accedere al vano bancomat; la chiave per aprire la parte superiore del bancomat; la conoscenza della *password* da inserire nel cd. *time delay* e la chiave per l'apertura della cassaforte (cfr. esame testimoniale di Panfilo Paolo, all'epoca del fatti responsabile del monitoraggio del funzionamento del parco bancomat di CA.RI.RI; risposta al capitolo 2 della seconda memoria di parte convenuta: *“per accedere alla cassaforte c'era bisogno della chiave per accedere al vano, della chiave per aprire la parte superiore del bancomat, della conoscenza della password da inserire nel time delay, l'inserimento di tale password, l'attesa di dieci minuti, il reinserimento della stessa password, l'inserimento della chiave per l'apertura della cassaforte. Preciso che la parte superiore del bancomat veniva aperta prima della cassaforte di modo da avviare le operazioni contabili che ho indicato prima”*).

Conseguentemente, pur ammettendosi che le tre chiavi “fisiche” sopra citate (del vano bancomat, della parte superiore del bancomat e della cassaforte del bancomat), consegnate alla società convenuta in data 28.9.2009 (cfr. allegato 14 alla seconda memoria di parte attrice), fossero le stesse precedentemente utilizzate dai dipendenti della filiale dell'ospedale di CA.RI.RI. (circostanza d'altra parte confermata dal teste



Panfilo Paolo per quanto riguarda la chiave di apertura della parte superiore del bancomat e la chiave di apertura della cassaforte del bancomat – cfr. prima parte della risposta al capitolo 6 della seconda memoria di parte convenuta: *“se facciamo riferimento alle chiavi “fisiche” (ossia quelle della porta del vano bancomat, dello sportello superiore e della cassaforte) è vero che erano sempre le stesse, non ricordo se fosse stato fatto un cambio delle serrature, mi sembra che la serratura della porta del vano bancomat fosse nuova, ma non ricordo se fosse stata sostituita in occasione del conferimento dell’incarico alla Sabinapol, in ogni caso queste informazioni non erano di nostra competenza ma dell’ufficio tecnico. [...]”*), in ogni caso l’accesso alla cassaforte del bancomat (mediante l’inserimento della relativa chiave di apertura) sarebbe stato possibile soltanto da parte di soggetti in possesso anche della *password* da inserire per l’attivazione del meccanismo del cd. *time delay*, la quale risultava in possesso soltanto del personale della Sabinapol, e in particolare di Scappa Luca e Ciogli Antonello.

Infatti, il teste Panfilo Paolo, unico soggetto in grado di riferire in via diretta quanto accaduto in occasione del “passaggio di consegne” dal personale della filiale Agenzia n. 6 alla Sabinapol per lo svolgimento delle operazioni di caricamento del Bancomat (essendosi occupato in via diretta di tale passaggio, come d’altra parte dedotto da parte convenuta al capitolo 30 della prova orale articolata nella seconda memoria), ha compiutamente ricostruito la modalità con cui è avvenuta la modifica della *password* di accesso alla cassaforte, riferendo quanto segue in risposta al capitolo 6 della seconda memoria di parte convenuta: *“Per quanto riguarda la password del time delay preciso che la password precedente era detenuta dal personale della filiale, mentre all’atto del cambio è stata reinserita da un impiegato della filiale, dopodiché io ho azzerato la password e a quel punto ho spiegato al personale della Sabinapol che avrebbe dovuto inserire la nuova password, confermarla premendo un tasto di OK e di ridigitarla una seconda volta per conferma.*

ADR: l’operazione di inserimento, conferma e reinserimento della nuova password come sopra descritta è stata posta in essere dal personale della Sabinapol quando non era presente nessun altro a parte loro. Preciso infatti che io sono stato presente fintanto che gli ho spiegato la procedura, poi sono uscito dal vano bancomat e sono andato nel corridoio; nel vano bancomat sono rimasti due addetti della Sabinapol per compiere le operazioni di inserimento della nuova password. Nessun altro era presente con loro nel vano bancomat. Compiuta questa operazione da loro, sono rientrato e la pratica si è conclusa.

ADR: per cambiare la password del time delay non è necessario l’utilizzo di schede o punzoni, bisogna solo conoscere la password precedente.”.



La procedura descritta dal teste Panfilo (non smentita dalle dichiarazioni degli altri testimoni, dal momento che il teste Giovannelli Nazzareno, pur avendo fatto riferimento in termini generali ad una procedura parzialmente diversa, mediante la consegna di un punzone che avrebbe consentito di cambiare i codici di accesso – cfr. risposta al capitolo 1 della seconda memoria di parte convenuta –, non ha partecipato direttamente alle operazioni descritte dal teste Panfilo, essendosi occupato esclusivamente della consegna delle chiavi di accesso al vano bancomat, come confermato dallo stesso teste in risposta ai capitoli 5 e 6 della medesima memoria, e che il teste Ciogli Antonello – la cui attendibilità va vagliata con particolare attenzione, essendo l'unico soggetto che, unitamente a Scappa Luca, ha partecipato alle operazioni di consegna delle chiavi e dei codici, per quanto dedotto dalla stessa convenuta, e pertanto era responsabile della relativa custodia – pur avendo, in un primo momento riferito, in risposta al capitolo 27 della seconda memoria di parte convenuta, che *“quando la Sabinapol è stata incaricata di gestire il caricamento dei bancomat, i codici di accesso non sono stati cambiati rispetto a prima. Per cambiare i codici, occorre la chiave della cassaforte, il codice precedente e un punzone proprio della singola cassaforte”*, ha successivamente dichiarato di non conoscere *“il codice utilizzato dai dipendenti della filiale prima della consegna dei codici”* alla Sabinapol, circostanza che rende evidente l'impossibilità per il teste di sapere se i codici di accesso fossero o meno gli stessi già usati precedentemente) rende evidente come la conoscenza del codice da inserire nel cd. *time delay* sussistesse soltanto in capo al personale della Sabinapol, e in particolare a Luca Scappa e ad Antonello Ciogli.

Conseguentemente – essendo la sottrazione del denaro avvenuta in assenza di atti di effrazione, non essendo stato dimostrato che vi fossero soggetti diversi dal personale della Sabinapol in possesso della *password* di accesso alla cassaforte ed anzi essendo positivamente emerso che soltanto tale personale poteva conoscerla – deve ritenersi che parte convenuta non abbia assolto l'onere della prova su di essa gravante in ordine al corretto adempimento delle obbligazioni di custodia delle chiavi e, soprattutto, dei codici di accesso alla cassaforte del bancomat (e, conseguentemente, dei valori contenuti nella cassaforte in oggetto) sulla stessa gravanti in base al contratto, o che l'inadempimento sia derivato da causa alla stessa non imputabile.



In tal modo accertata la sussistenza della responsabilità contrattuale della Sabinapol, deve rilevarsi tuttavia la fondatezza dell'eccezione svolta dalla stessa in ordine al "concorso di colpa" della società attrice nella causazione dell'evento dannoso.

In particolare, parte convenuta ha dedotto che il furto presso l'ATM 0032 è stato reso possibile dal fatto che l'allarme dello stesso non fosse stato inserito.

Sul punto deve osservarsi che risulta dimostrato sulla base del verbale di SIT di Pelo Stefano (legale rappresentante della società che si occupava della manutenzione dei sistemi di allarme delle filiali della CA.RI.RI; cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione di parte convenuta) – documento ammissibile nel presente giudizio dal momento che nell'ordinamento processuale civile vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017) – che alcun segnale di allarme partì in occasione dell'apertura della cassaforte del bancomat effettuata tra le ore 18.43 e le ore 18.45 del 5.2.2010 (cfr. allegato 21 alla seconda memoria di parte convenuta); orario in cui la filiale risultava ormai chiusa (cfr. orari di timbratura in uscita dei dipendenti della filiale; allegato 8 alla comparsa di costituzione di parte convenuta).

I dipendenti della filiale Agenzia n. 6 escussi nel presente giudizio, da un lato, hanno confermato quanto dedotto da parte convenuta in ordine alla possibilità di attivare e disattivare l'allarme dello sportello bancomat in esame soltanto da parte dei dipendenti della filiale (cfr. risposte dei testi De Nicola e Chiarinelli sui capitoli da 9 a 14 della seconda memoria di parte convenuta, confermate dalle risposte del teste Giovannelli sui medesimi capitoli) e, dall'altro, non sono stati in grado di riferire con esattezza se abbiano provveduto a riattivare l'allarme successivamente all'avvenuto caricamento del bancomat effettuato da Scappa Luca la mattina del giorno del furto, o quantomeno al momento della chiusura della filiale in tale data (cfr. risposte di De Nicola Vincenzo sul capitolo 19 della seconda memoria di parte convenuta: *"preciso che la procedura era quella, non ricordo tuttavia se quella mattina avesse avvertito me o un altro collega. Preciso che non c'erano dipendenti della Cariri appositamente preposti alla disattivazione dell'allarme, quindi la richiesta di disattivazione veniva riferita a un qualsiasi dipendente. Preciso inoltre che quando veniva fatta la disattivazione o la riattivazione dell'allarme, si era sempre in due perché uno provvedeva alla*



disattivazione o riattivazione e l'altro collega controllava ciò che veniva fatto. ADR: anche la mattina del furto la procedura seguita è stata quella di cui al capitolo 19, anche se non ricordo se la richiesta di disattivazione fosse stata fatta a me o a un altro dipendente.” e sul capitolo 5 della seconda memoria di parte attrice: “non ricordo l'episodio specifico. Tuttavia capitava qualche volta che si dimenticasse di chiederci di riattivarlo e quindi noi dopo un po' lo chiamavamo per sapere se avesse finito di caricare il bancomat, così che potessimo riattivare l'allarme (perché se lo avessimo riattivato mentre si trovava ancora all'interno del locale bancomat sarebbe scattato l'allarme).”; cfr. risposte di Chiarinelli Domenica sul capitolo 19 della seconda memoria di parte convenuta: “non mi ricordo nello specifico, ma ricordo che questa era la prassi. Preciso che non si rivolgeva al solo De Nicola Vincenzo, ma a uno qualsiasi dei dipendenti della filiale;” e sul capitolo 5 della seconda memoria di parte attrice: “non ricordo l'episodio specifico. Preciso tuttavia che in alcune occasioni era capitato che non ci avvertisse della conclusione delle operazioni, poi noi ci accorgevamo del fatto che aveva terminato le operazioni e se ne era andato perché l'allarme non era stato reinserito e noi ogni sera prima di andarcene provvedevamo a controllare che gli allarmi fossero attivi. Di solito ce ne andavamo attorno alle 17.30/18.00. Non ricordo specificamente cosa avessimo fatto la sera del 5.2.2010 per quanto riguarda l'attivazione degli allarmi, tuttavia preciso che provvedevamo sempre ad inserirli, quindi presumo lo avessimo fatto anche quella sera. Uso il plurale perché l'attivazione dell'allarme veniva effettuata da me o da quello dei dipendenti della filiale che non svolgeva l'attività di cassiere; tuttavia preciso che, anche quando l'attivazione dell'allarme veniva effettuata da uno degli altri colleghi, io controllavo sempre che l'allarme fosse attivo.”).

La medesima incertezza in ordine alla riattivazione dell'allarme del bancomat, d'altra parte, emerge anche dai verbali delle sommarie informazioni assunte dai dipendenti della filiale De Nicola, Chiarinelli e Aguzzi Mauro (cfr. allegato 7 alla comparsa di costituzione di parte convenuta), dal momento che, mentre la teste Chiarinelli non ha riferito in ordine alle specifiche operazioni di disattivazione e riattivazione dell'allarme, il teste Aguzzi ha riferito di non ricordare di avere svolto l'operazione e il teste De Nicola ha svolto deduzioni contraddittorie in ordine al fatto di ricordare “quasi con certezza” di aver riattivato l'allarme dopo che Scappa Luca aveva svolto le operazioni di caricamento del bancomat, salvo poi dichiarare di non sapere esattamente riferire l'episodio al 5.2.2010 (“Ricordo quasi con certezza che verso la tarda mattinata, ho visto il sig. SCAPPA Luca andare via dall'ospedale di Rieti, in quanto mentre fumavo una sigaretta fuori dal bar, lo stesso salutandomi mi chiedeva se potevo riattivare l'allarme dell'atm. Ricordo con precisione tale circostanza,



L'unico dubbio che ho, è riferibile al giorno in cui la stessa possa essersi verificata. Aggiungo inoltre di non ricordare il momento in cui il sig. SCAPPA è venuto in agenzia per farsi disattivare l'allarme. [...] se l'episodio che ricordo è avvenuto venerdì scorso, non appena rientrato in agenzia, ho subito inserito il sistema di allarme del bancomat. Posso comunque riferire che in tale data l'allarme era inserito").

Da quanto sopra esposto, e considerato che non è emersa nel presente giudizio la prova di un guasto del sistema di allarme che possa aver giustificato il mancato invio del segnale a seguito dell'apertura del bancomat, deve ritenersi – in base al principio del “più probabile che non” – dimostrato il concorso di colpa della banca attrice nella determinazione del danno, dal momento che, per le particolari modalità di funzionamento del sistema di allarme (collegato alla Questura di Rieti e ad un istituto di vigilanza) e per la presenza, nella stessa struttura ospedaliera in cui si trovava il bancomat, di un presidio della Polizia di Stato (cfr. risposte dei testi De Nicola, Giovannelli e Chiarinelli sui capitoli 15, 16 e 17 della seconda memoria di parte convenuta), appare verosimile ritenere che, ove l'allarme fosse stato inserito e si fosse conseguentemente attivato, il furto avrebbe avuto maggiori probabilità di essere sventato.

Conseguentemente, deve riconoscersi un concorso di colpa della banca attrice nella causazione del danno pari al 30%, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..

Dalle superiori considerazioni, e considerato che risulta incontestato tra le parti che l'importo oggetto di sottrazione fosse pari ad € 94.340,00, deve riconoscersi la sussistenza in capo alla banca attrice di un danno patrimoniale (in termini di perdita economica) pari ad € 66.038,00 (70% di € 94.340,00).

Su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.

Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, a partire dalla data del sinistro, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale ad oggi di **€ 81.235,98**.



Su tale somma, in quanto somma liquida di denaro, saranno dovuti gli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Non risulta invece dovuto il risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti da parte attrice, dal momento che la stessa non ha neppure dedotto in quali concreti pregiudizi si siano sostanziati tali lamentati danni.

Deve, infine, essere accolta la domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti della parte terza chiamata, dal momento: che la polizza stipulata tra le stesse (cfr. allegato 12 alla comparsa di costituzione di parte convenuta) si estende anche alla responsabilità civile contrattuale dell'assicurato per le somme che *“sia tenuto a pagare – ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) a propri committenti, per danni, con esclusione di quelli non patrimoniali conseguenti ad inadempimento contrattuale nell'esercizio della propria attività per fatto dell'Assicuratore, del personale dipendente e di coloro dei quali l'Assicurato debba rispondere nell'espletamento del servizio”* e *“per gli eventi dannosi che si verificano durante la validità della presente copertura assicurativa”* (cfr. pag. 12 dell'allegato 12 alla comparsa di costituzione di parte convenuta); che nel caso di specie non viene in considerazione il risarcimento di danni non patrimoniali (e non rileva, quindi, l'esclusione di tali danni dalla copertura assicurativa); che l'evento dannoso si è verificato durante la validità della polizza (31.10.2009 – 31.10.2010; cfr. pag. 2 dell'allegato 12) e che non è stato dimostrato nel presente giudizio che il danno sia derivato da una condotta dolosa del legale rappresentante della società convenuta (con conseguente operatività della previsione dell'art. 5 terzo punto della sezione quarta delle condizioni di assicurazione; cfr. pag. 13 dell'allegato 12).

Stante la previsione dell'allegato 5 alla polizza (cfr. pag. 28 dell'allegato 12), tuttavia, deve trovare applicazione la franchigia di € 40.000,00 ivi prevista.

Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento della domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, con conseguente condanna di quest'ultima a tenere la convenuta indenne di quanto dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza, salva l'applicazione della franchigia di € 40.000,00.

Le spese del presente giudizio sostenute da parte attrice sono poste a carico di parte convenuta (salvo il diritto alla manleva nei confronti della terza chiamata) nella misura del 70%, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, e sono liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014.



Le spese sostenute da parte intervenuta Lloyd's Insurance Company S.A. devono essere dichiarate irripetibili, trattandosi di intervento volontario del successore a titolo particolare ex art. 111 comma 3 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- accoglie in parte la domanda di parte attrice Intesa Sanpaolo s.p.a. e per l'effetto condanna parte convenuta Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e c. s.a.s. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € **81.235,98** oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e c. s.a.s. a rifondere a parte attrice Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 9.100,00 (70% di € 13.000,00) per compensi e in € 550,20 (70% di € 786,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- condanna parte terza chiamata Quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1790807 a manlevare parte convenuta Istituto di Vigilanza Sabinapol di Scappa Giacinto, Scappa Luca e c. s.a.s. di quanto dalla stessa dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza, salva l'applicazione della franchigia di € 40.000,00;
- dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da parte intervenuta Lloyd's Insurance Company S.A.

Così deciso in Rieti, il 29 giugno 2021.

La Giudice

dott.ssa Roberta Della Fina

